

**Consiglio dei ministri.** Approvato definitivamente il decreto legislativo sulle qualifiche professionali

# Associazioni con timbro Ue

Individuate dalla Giustizia le organizzazioni dei senza Albo

**Angela Manganaro**

Hanno ottenuto il riconoscimento, ma dovranno osservare due divieti e non sanno ancora se potranno rilasciare attestati di competenza. I professionisti senza Albo sorridono: non solo perché il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulle qualifiche che permette alle associazioni riconosciute di partecipare ai tavoli di negoziazione Ue, ma anche perché il testo anticipa i principi su cui si baserà la proposta di riforma che il relatore Pierluigi Mantini presenterà nel pomeriggio alla Camera, in commissione Giustizia.

«Sono molto contento - dice Mantini - perché con questo voto si pongono le premesse per una riforma delle professioni più serena e si crea dinamismo nel settore. Nel testo di legge che presenterò domani

(oggi ndr) i paletti per le associazioni saranno riproposti in modo speculare».

E dunque: le associazioni dovranno avere un'organizzazio-

ne ramificata a livello nazionale e assicurare l'affidabilità degli iscritti, con il rispetto di un codice deontologico e con l'obbligo di formazione continua. Mantini, in più, nella sua proposta cerca di risolvere il problema delle possibili sovrapposizioni con gli Ordini. Le associazioni dei senza Albo non potranno esercitare competenze riservate né fare uso di denominazioni professionali utilizzate da Ordini e Collegi.

Il Consiglio dei ministri ha accolto le osservazioni delle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera. Resta il nodo degli attestati di competenza. Se e come le associazioni li potranno rilasciare, si dovrebbe decidere oggi in una riunione tra tecnici delle

Politiche Comunitarie e della Giustizia. Per questo motivo quella del Consiglio dei ministri è stata definita «approvazione salvo intese». Il timore è che questa misura configuri un eccesso di delega, ipotizzata dalla commissione Giustizia del Senato. E si potrebbe creare

un'asimmetria tra associazioni e Ordini i quali non possono rilasciare attestati agli iscritti.

Le reazioni sono di segno opposto. Raffaele Sirica, presidente del Cup, la sigla che riunisce gli Ordini, aspetta di leggere il testo ma giudica il riconoscimento «una vergogna». Roperro Falcone, rappresentante di Assoprofessioni, parla invece di «voto epocale».

D'ora in poi le associazioni ammesse ai tavoli in sede comunitaria, potranno essere riconosciute con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con le Politiche comunitarie, su parere del Cnel.

Per essere ammesse occorrono diversi requisiti (oltre alla deontologia e alla cura per la formazione): costituzione da almeno quattro anni per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata presso l'ufficio del registro; adozione di uno statuto che assicuri ordinamento a base democratica, l'assenza di scopi di lucro, l'identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di stu-

di necessari per farne parte. Ancora: si chiede rappresentatività elettiva delle cariche interne e assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, trasparenza degli assetti organizzativi adeguati al raggiungimento delle finalità dell'associazione, la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente.

Tra le novità introdotte dal testo c'è la possibilità per le ostetriche di prescrivere gli esami di gravidanza. Livia Turco, ministro della Salute che ha proposto la modifica, dice che la misura «si inserisce come punto qualificante del "Piano d'azione materno infantile, con l'intento di incrementare il livello di qualità, la sicurezza e l'umanizzazione del percorso nascita. Grazie a questo provvedimento - ha aggiunto - l'Italia recupera il ritardo nel riconoscimento della facoltà di prescrizione all'ostetrica, che era già stato previsto dalla precedente direttiva 155 del 1980 e conferma l'impegno nella valorizzazione di tutte le professioni sanitarie».

## IL PUNTO CRITICO

Ancora in forse la potestà di rilasciare attestati di competenza agli iscritti da parte delle realtà che saranno riconosciute

## PRIMO PASSO

Secondo il relatore Mantini il provvedimento del Governo prepara la strada alla riforma complessiva delle professioni



## Patente europea



### Associazioni riconosciute

Le associazioni delle professioni non regolamentate sono «individuate» con un decreto del ministro della Giustizia, di concerto con le Politiche comunitarie, sentito il Cnel. Le associazioni, tra l'altro, devono prevedere nei loro statuti elementi di deontologia, la possibilità di sanzioni e la formazione continua. Resta sospesa la possibilità di distribuire agli iscritti l'attestato di competenza



### Salve le norme settoriali

Il decreto legislativo accorpa le direttive per sette professioni: infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. Le attività in materia di trasporto, intermediari di assicurazione e revisione dei conti sono interessate dal decreto solo per quanto non previsto dalla normativa di settore sul riconoscimento professionale. Salvo il regime della direttiva 98/5/Ce per gli avvocati



### Prestazione temporanea

Chi arriva per la prima volta in Italia per fornire servizi deve informare, di regola 30 giorni prima, l'autorità (il ministero titolare della vigilanza per le professioni regolamentate). Si deve provare il possesso delle qualifiche professionali. Se nello Stato d'origine la professione non è regolamentata, si deve dimostrare l'esercizio per almeno due dei dieci anni che precedono



### Cinque livelli

La procedura di riconoscimento professionale si basa sulla catalogazione in cinque livelli della formazione per l'accesso a una professione. Si va dall'attestato di competenza, per formazioni brevi o a carattere generale, fino al "diploma" per percorsi di livello universitario di almeno quattro anni. La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a stabilire possibili condizioni per il riconoscimento



### Il riconoscimento

Nel caso di una professione regolamentata in Italia il riconoscimento è assicurato per quel professionista che, autorizzato a esercitare nello Stato d'origine, sia in possesso di una formazione corrispondente a un livello uguale o immediatamente inferiore a quello previsto dalle normative nazionali. Altrimenti, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una misura compensativa



### Help desk

L'attività del punto nazionale di informazione sui riconoscimenti professionali nonché la funzione di coordinatore nazionale sono mantenute nell'ambito della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il Coordinamento per le politiche comunitarie. Possono essere istituiti altri punti di contatto, da parte di altri ministeri, per assicurare informazioni di maggiore dettaglio sulle relative professioni